

REGOLAMENTO GENERALE

INDICE

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Interpretazione e finalità

Art. 3 – Regolamenti Attuativi

PARTE PRIMA

Regolamento di funzionamento ed organizzazione

Art. 1 - Organizzazione della SIN

Art. 2 - Funzionamento degli organi della SIN

Art. 3 - Funzionamento degli istituti associativi della SIN

Art. 4 - Funzionamento della SIN.ERGY

Art. 5 - Modalità di approvazione dei regolamenti

Art. 6 - Utilizzo del Marchio SIN

Art. 7 – Norma tributaria

PARTE SECONDA

Regolamento finanziario e di contabilità

Art. 1 – Principi generali della gestione

Art. 2 – Esercizio finanziario della SIN

Art. 3 – Bilancio preventivo della SIN

Art. 4 – Gestione corrente della SIN

Art. 5 – Bilancio consuntivo della SIN

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è composto da due parti:
 - a. regolamento di funzionamento e organizzazione della SIN
 - b. regolamento finanziario e di contabilità
2. Il Regolamento integra le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Società Italiana di Nefrologia SIN e dei suoi organi e istituti associativi, nonché i diritti e gli obblighi dei loro componenti, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.

Art. 2 – Interpretazione e finalità.

1. Il presente regolamento ha la funzione di dare attuazione alle norme statutarie. Pertanto l'interpretazione dello stesso deve essere in linea con il contenuto dello Statuto.
2. I regolamenti attuativi devono essere conformi alle norme generali contenute nel presente regolamento.
3. In caso di questioni non disciplinate nè dallo statuto nè dai regolamenti, in assenza di disposizioni legislative afferenti le persone giuridiche e le specifiche previsioni per le società medico-scientifiche, si applicano ove compatibili, le norme relative alle società di capitali.

Art. 3 – Regolamenti Attuativi

1. Si definiscono regolamenti attuativi le norme disciplinari che regolano il concreto funzionamento degli organi e istituti associativi dell'associazione dopo essere stati approvati con le modalità previste dal presente regolamento.
2. I Regolamenti attuativi attualmente vigenti sono i seguenti:
 - a) Regolamento Elettorale
 - b) Regolamento Sezioni Regionali/Interregionali
 - c) Regolamento Gruppi di studio
 - d) Regolamento Commissioni SIN
 - e) Regolamento Probiviri
 - f) Regolamento Revisori
 - g) Regolamento Organizzazione Congresso Nazionale SIN
 - h) Regolamento Sito Web
 - i) Regolamento Borse di Studio
 - l) Regolamento RIDT
 - m) Regolamento Patrocini

PARTE PRIMA

Regolamento di funzionamento ed organizzazione

Art. 1 - Organizzazione della SIN

1. La SIN in conformità agli scopi statutari svolge attività di promozione della cultura medico scientifica sia a livello nazionale che regionale. Essa è articolata in organi e istituti associativi.
2. Al fine di sviluppare attività strumentali rispetto agli scopi statutari della SIN è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata SIN.ERGY srl il cui funzionamento è disciplinato nei successivi articoli.

Art. 2 – Funzionamento degli organi della SIN

1. Gli organi della SIN sono nel loro complesso l'associazione e singolarmente rappresentano le strutture vitali di essa. Sono organi della SIN:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Segretario-Tesoriere;
 - il Collegio dei Revisori, se nominato;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. Ogni organo può essere dotato, al fine di agevolare il proprio funzionamento, di un regolamento approvato con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le norme di funzionamento, oltre all'osservanza dello statuto, dovranno garantire la più ampia partecipazione alla vita associativa dei propri componenti, al rispetto della collegialità garantendo l'esercizio effettivo delle funzioni da parte di ciascun membro.
4. Per gli organi collegiali, in assenza di norme di funzionamento scritte, colui che statutariamente ha funzioni di coordinamento potrà stabilire le modalità di svolgimento delle funzioni dell'organo.
5. Fatta eccezione per i soci in occasione della riunione dell'assemblea, ogni componente degli Organi della SIN è tenuto a partecipare alle riunioni se collegiale o comunque ad adempiere tempestivamente alle proprie funzioni se organo monocratico.
6. In caso di assenza alle riunioni è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinatore dell'organo, mentre dovrà informare tempestivamente il Presidente della SIN qualora vi siano anche temporanei impedimenti all'esercizio delle proprie funzioni di organo monocratico.
7. Ogni componente degli organi della SIN deve mantenere un comportamento dignitoso e rispettoso dell'associazione e degli altri soci e non deve mai essere di ostacolo all'esercizio delle funzioni degli altri componenti od organi e delle attività poste in essere dalla SIN.

Art. 3 – Funzionamento degli istituti associativi della SIN

1. Gli istituti associativi della SIN sono Articolazioni eventi o strumenti dalla stessa promossi o realizzati al fine di ampliare il più possibile la partecipazione di tutti gli associati e la divulgazione più ampia possibile delle attività e degli scopi dell'associazione. Le articolazioni anche territoriali della SIN rappresentano uno

strumento di diffusione e presenza dell'associazione in ambiti più ristretti o a livello locale, ma devono comunque identificarsi e/o coordinarsi con i progetti dell'organizzazione centrale.

2. Sono istituti associativi dell'associazione:

a) Congresso annuale

b) Sezioni Regionali o Interregionali

c) Gruppi di studio

d) Commissioni SIN

e) Riviste scientifiche

f) Sito WEB della SIN

3. Ogni istituto associativo può essere dotato, al fine di agevolare il proprio funzionamento, di un regolamento approvato con le modalità previste dal presente regolamento.

4. Le norme di funzionamento, oltre all'osservanza dello statuto, dovranno garantire la più ampia partecipazione alla vita associativa dei propri componenti, al rispetto della collegialità garantendo l'esercizio effettivo delle funzioni da parte di ciascun membro.

5. Per gli istituti associativi collegiali, in assenza di norme di funzionamento scritte, colui che statutariamente ha funzioni di coordinamento potrà stabilire le modalità di svolgimento delle funzioni dello stesso.

6. Ogni componente degli istituti associativi della SIN deve mantenere un comportamento dignitoso e rispettoso dell'associazione e degli altri soci e non deve mai essere di ostacolo all'esercizio delle funzioni degli altri componenti o istituti associativi e delle attività poste in essere dalla SIN.

Art. 4 – Funzionamento della SIN.ERGY

1. La SIN.ERGY è una società costituita dalla SIN ed ha come proprio scopo sociale lo sviluppo e la concreta realizzazione di attività che nel campo scientifico abbiano natura imprenditoriale. Pur nel rispetto della sua autonomia le iniziative da essa poste in essere non possono essere in contrasto con i criteri etici e scientifici alla base della vita associativa della SIN. A tal fine dovrà essere disponibile ad analizzare tutte le iniziative proposte dalla SIN, pur nel rispetto della libertà imprenditoriale di decidere se concretamente porle in essere.

2. Al fine di garantire un maggior coordinamento e continuità tra la SIN e la SIN.ERGY, SIN farà sì che il Consiglio di Amministrazione della SIN.ERGY sia composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri di cui:

- due risultino coloro che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente in carica della SIN,
- Segretario - Tesoriere della SIN

nel caso del venir meno, per qualsiasi motivo, di una di queste due predette cariche, il sostituto sarà scelto dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i soggetti che abbiano ricoperto in precedenza cariche istituzionali.

Gli ultimi tre o sette membri sono scelti dal Consiglio Direttivo della SIN tra i propri consiglieri o anche tra altri Soci SIN.

3. Al fine di garantire un maggior coordinamento e continuità tra la SIN e la SIN.ERGY, SIN farà sì che il Presidente SIN assuma il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SIN.ERGY e che il Consiglio

di Amministrazione della SIN.ERGY nomini Amministratore Delegato della Società colui che riveste la carica di Presidente della SIN, attribuendogli i poteri alla gestione ordinaria operativa della Società.

Art. 5. - Modalità di approvazione dei regolamenti

1. L'approvazione la modifica e l'abrogazione dei tutti i regolamenti attuativi previsti dallo statuto o comunque esecutivi dello stesso o del presente regolamento è di competenza del Consiglio Direttivo. A tal fine il Presidente sarà tenuto ad inviare almeno 5 giorni prima della riunione il testo del regolamento che si intende discutere e sottoporre al Consiglio Direttivo.

2. Ogni componente del Consiglio Direttivo può farsi promotore della sottoposizione al Consiglio del Regolamento. Ciascun membro degli altri organi può farsi promotore del regolamento dell'organo di cui è componente.

3. Qualora una norma del nuovo regolamento attuativo risulti contrastante in tutto o in parte con un'altra di un altro regolamento attuativo, prevale la norma più recente. Qualora sia contrastante con norme di più regolamenti, la specifica disposizione contrastante si considera come mai approvata, salvo che la stessa risulti fondamentale per il significato complessivo del regolamento stesso. In tal caso dovranno essere sottoposti alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo tutti i regolamenti che risultino con norme tra loro contrastanti.

4. I regolamenti approvati saranno tempestivamente pubblicati nel sito internet e nella rivista dell'associazione, al fine di portarli immediatamente a conoscenza di tutti gli associati. Durante l'assemblea anche se non all'ordine del giorno gli associati possono esprimere le loro opinioni in merito al contenuto dei regolamenti. Tali opinioni sono oggetto di discussione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 6. - Utilizzo del Marchio SIN

1. La denominazione Società Italiana di Nefrologia – SIN è anche un marchio di proprietà della SIN stessa con il quale possono essere contraddistinte solo iniziative di ordine scientifico culturale organizzativo intraprese nell'interesse dell'associazione.

2. Tale marchio oltre che utilizzato nell'ambito delle attività e delle funzioni svolte dagli organi dell'associazione può essere utilizzato dagli istituti associativi previa autorizzazione della SIN.

3. Il suo utilizzo è inoltre disciplinato nel regolamento relativo al Patrocinio.

4. La SIN.ERGY nell'ambito delle proprie iniziative è autorizzata ad utilizzare il marchio SIN potendone anche acquisire i proventi derivanti dal suo sfruttamento economico esclusivamente se la propria composizione e il proprio funzionamento sono conformi ai regolamenti in materia vigenti. Ogni altro utilizzo del marchio da parte di soggetti diversi o di terzi è vietato salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

PARTE SECONDA

Regolamento finanziario e di contabilità

Art. 1 – Principi generali della gestione

1. La gestione della SIN si conforma ai seguenti principi:

- efficienza ed economicità;
- trasparenza della gestione;
- competenza e responsabilità dei singoli soggetti incaricati alla gestione.

2. La gestione è conforme a principi di efficienza ed economicità quando gli atti di amministrazione vengono posti in essere con prontezza, tempestività ed efficacia e quando essi tendono a ridurre i costi al minimo ovvero a realizzare il massimo risultato con l'utilizzo delle risorse disponibili.

3. La gestione è conforme a principi di trasparenza quando gli atti di amministrazione risultano regolarmente documentati o comunque ne sia data apposita informativa in modo tale che gli atti stessi nonché la loro motivazione e la loro procedura di attuazione siano conoscibili da tutti.

4. La SIN gestisce le informazioni in proprio possesso rispettando i criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia di cui sopra e comunque nel rispetto dei principi previsti dalla legge sulla privacy di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue eventuali modifiche.

5. Le procedure di gestione sono espletate applicando il principio della maggiore semplificazione possibile e della massima responsabilità del singolo. Pertanto è compito e responsabilità del singolo organo competente o della persona di volta in volta incaricata individuare ed adottare le modalità che garantiscano lo svolgimento più corretto, efficiente e rapido della gestione.

Art. 2 – Esercizio finanziario della SIN

1. L'esercizio finanziario della SIN ha la durata di un anno solare che decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti contabili principali sono il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti ed approvati secondo le modalità ed i termini indicati nello statuto.

Art. 3 – Bilancio preventivo della SIN

1. Il bilancio preventivo della SIN rappresenta il programma della gestione economico-finanziaria del relativo esercizio e costituisce la base di riferimento dell'attività da svolgere nell'esercizio medesimo.

2. In particolare, il bilancio preventivo riporta, sotto forma di previsione finanziaria, gli obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio e fornisce un elenco delle attività previste nei diversi settori operativi dell'associazione con relativa indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

3. Il bilancio preventivo viene predisposto dal Segretario Tesoriere nel rispetto delle linee direttive dell'attività dell'associazione annualmente deliberate dall'Assemblea dei soci nonché nel rispetto delle ulteriori indicazioni di carattere previsionale sul programma dell'attività associativa fornite dal Consiglio Direttivo.

4. Per quanto attiene ai criteri di formazione, al fine di poter confrontare i dati previsionali contenuti nel bilancio preventivo con i dati effettivi di fine anno, il bilancio preventivo deve ispirarsi agli stessi criteri di redazione del bilancio consuntivo e cioè ad un principio misto di cassa e competenza, in relazione alla natura delle singole voci, al fine di rispettare al massimo il principio della prudenza.

5. Sulla base del principio di cassa le entrate e le uscite si imputano all'esercizio se esse rispettivamente vengono incassate e pagate nell'esercizio stesso. Sulla base del principio di competenza le entrate e le uscite si imputano all'esercizio se nel corso di quest'ultimo si verificano i fatti a cui esse si riferiscono, anche se non incassate o pagate.

Art. 4 – Gestione corrente della SIN

1. Nell'ambito del programma di attività stabilito ed approvato con il bilancio preventivo e nel rispetto di massima del programma stesso, per ciascun progetto avviato nel corso dell'esercizio colui che ne viene individuato come responsabile deve predisporre uno specifico budget previsionale che evidenzia tutti i ricavi ed i costi, diretti ed indiretti, connessi alla realizzazione del progetto stesso. Tale budget deve comprendere anche una voce specifica per la copertura delle spese generali di amministrazione e segreteria.

2. E' compito del responsabile del singolo progetto monitorare durante la realizzazione dello stesso l'andamento dei suddetti costi e ricavi per verificare gli scostamenti dal budget preventivo e darne tempestivamente comunicazione all'amministrazione della SIN, nella persona del Presidente dell'associazione, ove essi appaiano di significativa rilevanza.

3. Resta inteso che, nell'ambito della realizzazione dei vari progetti ed iniziative promossi dall'associazione, l'acquisto di beni e servizi che si rendano necessari dovrà avvenire in base ai principi di economicità già evidenziati. In particolare, al fine di rispettare tali principi, per gli investimenti e le spese di rilevante entità sarà necessaria una particolare ponderazione attraverso la richiesta di più offerte da parte di fornitori da confrontare per individuare quella che garantisca beni e servizi di qualità migliore al prezzo inferiore.

Art. 5 – Bilancio consuntivo della SIN

1. Il bilancio consuntivo si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico della gestione e della relazione sulla gestione.

2. Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico della gestione devono consentire l'individuazione della gestione caratteristica dell'associazione (i.e. le attività istituzionali e le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali) e devono rappresentare altresì le gestioni finanziaria e straordinaria dell'associazione stessa.

3. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni, qualitative e quantitative, che si ritengono utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione e anche una sintesi dell'attività svolta dall'associazione nel corso dell'esercizio.

4. Per quanto attiene ai criteri di formazione, il bilancio consuntivo deve ispirarsi ad un principio misto di cassa e competenza, in relazione alla natura delle singole voci, al fine di rispettare al massimo il principio della prudenza secondo quanto già indicato a proposito del bilancio preventivo.

5. Il bilancio consuntivo, così come l'intera gestione finanziaria dell'associazione, è inoltre governato da criteri di veridicità, universalità ed integrità. In base a tali criteri tutte le entrate e tutte le uscite devono confluire nel bilancio, essendo fatto assoluto divieto di gestire qualsiasi somma a qualsiasi titolo fuori bilancio, e devono inoltre essere iscritte nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative uscite ed entrate.